

Mestre, 12 gennaio 2015

Alla autorevole attenzione del
Presidente della XIII Commissione del Senato
Sen. Francesco Giuseppe Maria Marinello
E, per competenza,
Agli illustri Senatori componenti la XIII
commissione del Senato

Da ASSITAI- Confindustria Turismo, dott. Angelo Macola,

Oggetto: richiesta di stralcio art.40, Il comma, contenuto nel Collegato Ambiente alla legge di Stabilità 2015, assegnato alla XIII commissione del Senato con riferimento n.1676, 'Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali'.

Illustrissimi Presidente Marinello, Senatori componenti la XIII commissione, con la presente sono a rappresentare, a nome delle imprese che partecipano il comparto del Turismo all'Aperto italiano, la fortissima preoccupazione per quanto si riscontra all'art. 40 comma II del provvedimento 1676 sottoposto alla Vs. autorevole attenzione che prevede la "soppressione della parte di testo normativo dell'art.3 lett. e.5) del T.U. Edilizia modifica della disciplina relativa agli allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto – art. 3, comma 1, lett. e.5) del dpr 380/2001."

Questo art.40 comma II, infatti, ove definitivamente approvato, riporterebbe nell'incertezza assoluta un comparto, settore strategico nell'economia turistica nazionale secondo solo a quello alberghiero con più di 50.000 addetti, 60 milioni di presenze e 3 miliardi di fatturato generato, che ha già dovuto adeguarsi 4 volte dal 2009 a differenti versioni della norma in oggetto cioè l'art. 3, comma 1, lett. e.5) del dpr 380/2001.

Questo articolo, aggiornato non senza difficoltà nei primi mesi del 2014 e vigente da maggio di quest'anno, regola l'inserimento degli allestimenti mobili all'interno dei campeggi senza richiedere, volta per volta, il rilascio di previ permessi a costruire, essendo la struttura ricettiva all'aria aperta, comprensiva delle piazzole già predisposte per l'alloggiamento di tali allestimenti mobili, già comunque previamente autorizzata al momento dell'apertura della Struttura con il rilascio di un generale permesso a costruire.

Di fatto ora, invece, la Camera ha approvato il testo proposto dalla Commissione VIII che, diversamente da quanto emerso in un primo momento, ha dichiarato ammissibile

L'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle nel "Collegato Ambiente" nonostante il Ministero delle Infrastrutture insieme al Ministero dell'Ambiente avessero espresso la loro esplicita contrarietà attraverso il puntuale intervento in commissione dei rispettivi Capi dell' Ufficio Legislativo.

Questa proposta emendativa, divenuta ora il comma 2 dell'art.40, eliminando qualsivoglia riferimento alla particolare situazione delle Strutture turistiche ricettive all'aperto, ripresenta i medesimi dubbi interpretativi che il legislatore si era in precedenza preordinato a risolvere.

Infatti la proposta emendativa e, oggi, quindi, l'art.40 comma II, eliminando la previsione specifica della non necessità di nuovi permessi a costruire all'atto dell'istallazione di allestimenti mobili all'interno del perimetro di Strutture ricettive già regolarmente urbanisticamente autorizzate anche proprio per tale finalità, finirebbe per riproporre l'annoso dubbio interpretativo circa la necessità o meno di questi permessi a costruire in presenza per di più di normative regionali che già regolamentano le modalità di installazione senza neppure prevedere titoli autorizzatori.

D'altra parte non si può non rilevare come una siffatta iniziativa legislativa si ponga in radicale contrasto con quelle che erano state le finalità che avevano ispirato i precedenti interventi di modifica della norma, consistenti non solo nell'aver ritenuto già compreso nel rilasciato permesso a costruire la Struttura ricettiva all'aperto anche l'installazione dei singoli allestimenti nelle piazzole o nelle aree di rimessaggio nell'ambito della vita del campeggio.

Per di più la proposta emendativa e, oggi, quindi, l'art.40 comma II si pone in radicale contrasto anche con la sempre più necessaria generale semplificazione e nella "sburocratizzazione" del settore turistico già gravemente colpito dalla persistente durata della crisi economica.

Si evidenzia pertanto la stringente ed urgente necessità che si chiarisca quanto prima la disciplina applicabile alle strutture turistiche ricettive all'aperto, riconfermando l'assoluta estraneità del regime del permesso di costruire rispetto agli allestimenti mobili (campers, roulotte, case mobili) da collocarsi all'interno delle Strutture turistiche in esame, al fine di scongiurare eventuali ulteriori pregiudizi che potrebbero derivare nei confronti degli operatori di questo settore.

In effetti basti pensare alla lunghezza dei tempi burocratici necessari se dovessero essere rilasciati ogni volta singoli permessi a costruire per ogni singolo allestimento mobile il che metterebbe il settore nella certa situazione di non potere competere con la concorrenza internazionale del comparto: Francia, Spagna, Croazia, in ambito balneare, Germania, Svizzera, Austria, nel comparto montano, tutti Paesi dotati di normative chiare che prevedono e consentono l'inserimento dei veicoli mobili di pernottamento all'interno dei campeggi regolarmente autorizzati, attraverso normative specifiche analoghe a quella Italiana vigente, come detto da maggio 2014.

Oltre alle conseguenze penali e alle conseguenti pesantissime sanzioni pecuniarie accessorie, il settore vive anche l'angoscia delle devastanti conseguenze economiche e di immagine per le stesse imprese, ma più in generale per la DESTINAZIONE ITALIA che conseguirebbero dai recessi di oltre 500.000 prenotazioni, in massima parte straniere e già confermate ai clienti privati ed alle agenzie per la prossima stagione: ad oggi, in funzione della stagione 2015 circa il 50% delle prenotazioni sono già sottoscritte.

Sulla base dei dati Ciset si stima un danno economico di valore approssimato un miliardo di € di sola prestazione, senza contare le conseguenze dei conflitti legali che insorgerebbero: il 30% del mercato è contrattualizzato con Tour operators stranieri di dimensioni internazionali anche quotati nelle Borse dei rispettivi Paesi.

Il settore del turismo all'aria aperta è nella incertezza più assoluta con la prospettiva concreta di non aprire le attività nel 2015: la prospettiva minima per le aziende turistiche all'aria aperta è comunque quella della impossibilità di assolvere le prenotazioni già confermate.

A fronte di tutto quanto sin qui rappresentato, la scrivente associazione, a nome delle imprese ricettive e manifatturiere coinvolte nel settore del Turismo all'Aperto aderenti a CONFINDUSTRIA, con la presente Le chiede di poter venire a rappresentarLe nei termini da Lei indicati, le urgentissime motivazioni per cui chiede lo stralcio dell'articolo sopraccitato dal provvedimento posto alla Sua autorevole competenza.

Ill.mo Presidente Marinello, con l'auspicio di poterLa al più presto incontrare per sostenere un costruttivo confronto sul tema proposto, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti,

Per ASSITAI-CONFINDUSTRIA TURISMO,

il presidente

dott. Angelo Macola



Per Sua opportuna conoscenza, allego la seguente documentazione a supporto della nostra richiesta di sostegno al settore:

1. una breve nota sulla realtà del settore del Turismo all'Aperto e sulle conseguenze dell'eventuale approvazione dell'emendamento in questione.
2. comparazione tra il testo vigente e quello che deriverebbe dalla modifica richiesta;
3. sequenza storica del testo ed delle modifiche apportate;
4. nota legale elaborata dai consulenti Confindustriali.

1. BREVE RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA SUI VALORI DEL TURISMO ALL'ARIA APERTA

Il comparto economico Italiano delle ' Strutture Turistico-Ricettive all'aperto' lo si può veder rappresentato dai seguenti dati:

- Oltre 2500 aziende turistico ricettive;
- 45.000 addetti;
- Capacità ricettiva totale oltre 1.300.000 Campeggiatori/giorno;
- 8 milioni di ospiti ed oltre 60 milioni di presenze Turistiche;
- 3.000.000 di turisti che annualmente soggiornano in mezzi mobili per il soggiorno turistico, Case mobili e Roulotte, organizzati dagli operatori del settore siano essi gli stessi campeggi o Tour Operators nazionali e internazionali.
- 800.000 ospiti che alloggiano annualmente in unità immobiliari, bungalows, appartamenti, messe a disposizione dagli stessi campeggi.
- Fatturato generato: 3 miliardi di € di cui circa 1 miliardo di fatturato proprio dei Campeggi.

ANALISI MACROECONOMICA DEL VALORE DEI TOUR OPERATORS INTERNAZIONALI OPERANTI CON ALLESTIMENTI MOBILI AFFITTATI ALL'INTERNO DEI CAMPEGGI IN ITALIA E IN EUROPA

Principali Tour Operators con Propri Allestimenti mobili	Numero Campeggi in cui lavorano	Numero di Nazioni Europee in cui lavorano
DFF (Danimarca)	918	14
Vacancesoleil (Olanda)	391	16
Canvas (U.K.)	274	11
Eurocamp (U.K)	167	10
Tui (Germania-Francia)	111	6
Gebetsroither (Germania)	89	9
Selectcamp (Olanda)	50	6
ALLESTIMENTI MOBILI	QUANTITA'	FATTURATO €
Allestimenti mobili in Europa	300.000	
Allestimenti mobili in Italia	32.000	
Fatturato stimato AM Europa		3.000.000.000
Fatturato stimato AM Italia		550.000.000
Fatturato Europa tramite TO		614.000.000
Fatturato Europa sviluppato direttamente dai campeggi		2.386.000.000
FATTURATO € TOUR OPERATOR EUROPEI PER NAZIONALITA'		
Paesi Bassi / Belgio		205.000.000
Regno Unito		166.000.000
Francia		175.000.000
Italia		30.000.000
Germania		15.000.000
Austria		20.000.000
Croazia		3.000.000
Totale Europa		614.000.000

2. COMPARAZIONE TRA IL TESTO VIGENTE E QUELLO CHE DERIVEREBBE DALLA MODIFICA RICHIESTA

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO dal provvedimento del 13 novembre 2014 della Camera Deputati, atto 2093, art. 23 comma 8 coll. Ambientale:
<p>L'art.3 T.U. 380/2001 definisce come "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire, tra gli altri:</p> <p>"lett. e.5: l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e <u>salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;</u>".</p>	<p>L'art.3 T.U. 380/2001 definisce come "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire, tra gli altri:</p> <p>"lett. e.5: l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee</p>

3. RIEPILOGO DELL'EVOLUZIONE DEL T.U. 380/2001 - ART.3, LETT. E.5 DAL 09 AGOSTO 2013 AD OGGI:

TESTO IN VIGORE PRIMA DELL' APPROVAZIONE DELLA LEGGE DEL FARE DEL 09/08/2013	TESTO APPROVATO DALLA LEGGE DEL FARE 09/08/2013	TESTO VIGENTE LEGGE N. 80 DEL 23 MAGGIO 2014 GU N. 121 DEL 27 MAGGIO 2014: D.L. N. 47/2014:	TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 15.11.2014, atto 2093, art. 23 comma 8 coll. ambientale alla Legge di Stabilità :
<p>L'art.3 T.U. 380/2001 definisce come 'interventi di nuova costruzione' necessitanti di permesso di costruire, tra gli altri:"lett. e.5: l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee .</p>	<p>L'art.3 T.U. 380/2001 definisce come "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire, tra gli altri:"lett. e.5: l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee <u>ancorché</u> siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;"</p>	<p>L'art.3 T.U. 380/2001 definisce come "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire, tra gli altri:"lett. e.5: l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e <u>salvo</u> <u>che</u> siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;"</p>	<p>L'art.3 T.U. 380/2001 definisce come "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire, tra gli altri: "lett. e.5: l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.</p>

4. NOTA LEGALE

Situazione della normativa urbanistico-edilizia

Come è noto il T.U. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) definiva all'art.3 come "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire tra gli altri interventi quelli indicati alla lett. e.5) e cioè: *"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"*.

Come pure ben noto il soprarichiamato testo normativo era oggetto di interpretazioni contrastanti in merito alla necessità o meno di permesso a costruire per l'installazione di ogni singolo allestimento mobile qualora da collocare all'interno di Strutture ricettive all'aperto che fossero già regolarmente e previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico edilizio con apposito generale rilasciato permesso a costruire riguardante l'intera Struttura (comprensiva quindi anche di piazzole, servizi e allacciamenti previsti proprio per la installazione di detti allestimenti nell'ambito dell'esercizio dell'attività turistica).

Per chiarire normativamente quanto sopra il Governo si impegnava a promulgare una norma modificativa del Testo Unico Edilizia che doveva chiarire quanto sopra.

Questo definitivo chiarimento è avvenuto recentemente con la legge n.80 del 23 maggio 2014.

Essa ha modificato il soprarichiamato art.3 del T.U. 380/01 definendo come "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso a costruire, tra gli altri, quelli previsti alla lett. e.5) e cioè: *"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno di turisti"*.

Questa norma, molte volte sollecitata da Confindustria e voluta in particolare dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente statuito e chiarito, anche per esigenze di semplificazione burocratica e concorrenzialità delle imprese turistiche italiane, la non necessità del permesso a costruire per l'installazione dei richiamati allestimenti mobili qualora gli stessi siano collocati all'interno delle Strutture ricettive all'aperto e installati secondo le modalità previste dalle normative regionali di settore.

La richiamata norma è stata accolta con viva soddisfazione da Confindustria perché finalmente è stato chiarito che, una volta in esercizio la Struttura ricettiva con il rilasciato generale permesso a costruire, non è più urbanisticamente necessario il rilascio di ulteriori singoli permessi a costruire ogni volta che un allestimento mobile viene installato in una piazzola o spostato in un'altra piazzola o in un'area di rimessaggio invernale; questo anche per evitare una impossibilità e cioè quella burocratica di riuscire a rilasciare i numerosi permessi a costruire, nei tempi brevi richiesti per servire la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che arrivano nella Struttura con i propri allestimenti mobili.

Purtroppo, inaspettatamente, vi è una nuova preoccupazione poiché la sopra richiamata norma, attualmente vigente da maggio di quest'anno, già da questo mese di novembre è posta in pericolo.

Si tratta del Disegno di legge iscritto alla Camera sub n. 2093 recante "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (collegato alla legge di stabilità 2014), Disegno di legge che è stato approvato dalla Camera il 13 novembre e presentato al Senato per la sua definitiva approvazione assumendo ora il n. 1676.

Infatti l'art.40 (disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico) al II comma prevede la soppressione della parte di testo normativo dell'art.3 lett. e.5) del T.U. Edilizia che

sopra è stato riportato in neretto e che è, come visto, la norma specifica che statuisce e chiarisce l'assurdità di prevedere il previo rilascio di singoli permessi ogni qual volta viene installato un allestimento mobile all'interno di Strutture ricettive all'aria aperta (già debitamente autorizzate sotto il profilo urbanistico edilizio anche per quanto riguarda le piazzole di sosta per la conseguente installazione degli allestimenti mobili).

Questa assurda nuova previsione normativa è il frutto di un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, emendamento che, tra l'altro, è stato ritenuto ammissibile nonostante l'assoluta incongruenza con la restante disciplina prevista dall'art.40 che riguarda "disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico", materia che, all'evidenza, non ha nulla a che fare con gli allestimenti mobili all'interno di Strutture ricettive all'aria aperta.

L'incongruenza è d'altra parte presente anche rispetto a tutta la restante normativa del Disegno di legge che si occupa di tutto tranne che di edilizia-urbanistica.

Infatti il Disegno di legge si occupa di "protezione della natura e della fauna", di "procedure di valutazione di impatto ambientale", di "emissioni in atmosfera e gas ad effetto serra", di "incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo", di "rifiuti", di "difesa del suolo", di "disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua", di "procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici", di "disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e di riutilizzo dei rifiuti vegetali".

Ma a parte quello che sembra quasi essere un accanimento nell'andare contro le attività turistiche all'aria aperta con un emendamento approvato in un testo normativo del tutto estraneo *ratione materiae*, resta il fatto che la previsione di questo art.40 comma II (che, come visto, eliminerebbe la disciplina specifica in materia autorizzatoria riguardante le Strutture ricettive all'aria aperta), è del tutto erronea per le considerazioni già sopra fatte.

La erroneità è infatti principalmente data dal rilievo che il rilasciato generale permesso a costruire la Struttura ricettiva all'aria aperta per il successivo suo esercizio, ha già urbanisticamente autorizzato anche le piazzole con relativi servizi e allacciamenti finalizzati proprio all'installazione degli allestimenti mobili che nel corso dell'esercizio dell'attività turistica saranno collocati in dette piazzole o nella pure già autorizzata area di rimessaggio invernale.

Inoltre la norma, ove non eliminata in sede di Senato, porterebbe alla introduzione della necessità di ottenere previamente i permessi a costruire (la cui istruttoria è notoriamente certo non breve) a fronte di necessità quotidiane o comunque periodiche di installazione e movimentazione degli allestimenti mobili all'interno del perimetro delle Strutture ricettive all'aperto per poter soddisfare le esigenze dei turisti in arrivo o in partenza e per i rimessaggi invernali.

Si ritiene quindi necessario in sede di esame di questo Disegno di legge da parte del Senato, ogni intervento che sia in grado di sensibilizzare i Senatori e la relativa Commissione competente della erroneità della soprarichiamato art. 40 comma II e comunque della incongruità di esso nell'ambito dell'approvando disegno di legge, evidenziandosi il gravissimo danno che subirebbe il comparto turistico italiano all'aria aperta.